



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 01 - RISORSE UMANE E STRUMENTALI E SERVIZI GENERALI DI
FUNZIONAMENTO**

Assunto il 05/04/2022

Numero Registro Dipartimento: 162

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3960 del 11/04/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER OSPITALITÀ
APPARECCHIATURE RETE RADIO DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE
REGIONALE CON L'OPERATORE ECONOMICO EI TOWERS S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA..**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/1999 recante “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n.91 del 15 maggio 2020 recante all’oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 7 novembre 2021 recante “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3” con il quale il Dipartimento Protezione Civile è stato riorganizzato in tre settori e contestualmente il dott. Fortunato Varone e l'ing. Antonio Augruso, dirigenti di ruolo della Giunta della Regione Calabria, sono stati assegnati al medesimo Dipartimento;

VISTO il D.P.G.R. n. 192 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Protezione Civile” al dott. Fortunato Varone;

VISTO il D.D.G. n.11693 del 17.11.2021 di conferimento dell’incarico di reggenza del Settore 3 Logistica, previsione ed allertamento ed ad interim del Settore 1 Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento all’ing. Antonio Augruso;

VISTA la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;

VISTA la L.R. n. 36 del 27/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022-2024;

VISTA la L.R. n. 37 del 27/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022–2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;

PREMESSO CHE

- Al fine di garantire l’ospitalità delle apparecchiature necessarie per l’operatività del sistema di telecomunicazioni radio di emergenza della Protezione Civile Regionale, con D.D.S. n. 4862 del 7 aprile 2010 veniva approvato lo schema di contratto di ospitalità dei siti, al fine di dare luogo alla realizzazione della dorsale a microonde ad alta velocità della rete radio della Protezione Civile;
- Con atto rep. n. 1233 del 24/06/2015, la Regione Calabria ha stipulato contratto di fitto per postazioni radiofoniche con la Società Ei Towers S.p.A.;

RILEVATO CHE:

- Il contratto sopracitato è giunto a naturale scadenza e, stante la necessità del Dipartimento Protezione Civile di garantire le radiocomunicazioni in emergenza per la tutela della pubblica e privata incolumità, lo stesso ha avviato un'interlocuzione con l'operatore economico al fine di definire una nuova proposta di rinnovo, pervenendo alla definizione di un nuovo schema di contratto;
- Al fine di procedere all'allocazione presso i siti offerti da Ei Towers S.p.A. di postazioni di proprietà dell'Amministrazione regionale, necessari per garantire le radiocomunicazioni in emergenza, occorre provvedere all'approvazione di uno schema di contratto regolatore dei rapporti tra il Dipartimento Protezione Civile e la Società Ei Towers S.p.A., secondo l'allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza dell'obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO CHE pertanto:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l'impegno di cui è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0214110310, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio regionale;

RITENUTO di provvedere all'impegno di spesa per la somma di Euro 216.397,50, IVA inclusa, sul capitolo U0214110310 del Bilancio regionale per gli anni 2022, 2023 e 2024;

VISTE le schede contabili di impegno:

- n. 1960/2022 di euro 59.017,50;
- n. 152/2023 di euro 78.690,00;
- n. 32/2024 di euro 78.690,00

generate telematicamente ed allegate al presente atto;

DATO ATTO che la tipologia di contratto di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art.30 del D.Lgs.n.33/2013.

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

- 1 **DI APPROVARE** lo schema di Contratto tra il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria e la società Ei Towers S.p.A., il cui schema è allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2 **DI AUTORIZZARE** il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile alla sottoscrizione del Contratto di cui al punto precedente;
- 3 **DI IMPEGNARE** la somma pari ad € 216.397,50, IVA inclusa, per gli anni 2022, 2023 e 2024 di cui al presente provvedimento sul capitolo U0214110310 del bilancio regionale,

giuste schede contabili di impegno, generate telematicamente ed allegate al presente atto:

- n. 1960/2022 di euro 59.017,50;
- n. 152/2023 di euro 78.690,00;
- n. 32/2024 di euro 78.690,00.

- 4 **DI DARE ATTO** che la tipologia di contratto di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio di cui all'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
- 5 **DI STABILIRE** che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, previa presentazione di regolare fattura e positivo esperimento delle dovute verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità del fornitore in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa;
- 6 **DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento all'operatore Ei Towers S.p.A., per gli adempimenti di competenza;
- 7 **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DI DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art.30 del D.Lgs.n.33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE**

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto per l'ospitalità delle apparecchiature della rete radio e della dorsale regionale a microonde di emergenza della Protezione Civile della Regione Calabria su postazioni adibite a trasmissione di segnali radio.

L'anno _____ il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Protezione Civile della Regione Calabria loc. Germaneto (CZ), sono presenti:

Per la regione Calabria il _____ nato a _____ il _____, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile, domiciliato per la carica presso la sede della Protezione Civile della Regione Calabria in Catanzaro (d'ora in avanti "**Regione**")

Per la Società EI Towers il Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante o suo delegato della _____ con sede in _____ Via _____, codice fiscale/partita IVA _____ (d'ora in avanti "**Società**").

PREMESSO che

- la Regione Calabria è dotata di una rete radio ECOS costituita dai necessari master e submaster diffondenti VHF, satelliti ed antenne di diffusione, apparati ricetrasmittenti e/o di collegamento e/o sistemi irradianti organizzati su base provinciale e con la centrale operativa regionale ubicata presso la SORU di Catanzaro – Germaneto. La rete di

Commentato [CM1]:
MANTENENDO FERMO IL CONTENUTO DELLE
PREMESSE ABBIAMO ANTICIPATO, IN QUESTA PARTE
DI CONTRATTO, L'UTILIZZO DELLE DEFINIZIONI PER
RENDERE LINEARE L'ESPOSIZIONE.

emergenza della Protezione Civile della Regione Calabria consente la diffusione del segnale su tutto il territorio regionale (d'ora in avanti "Apparecchiature");

- per la dislocazione delle antenne di diffusione, si utilizzano, oltre ad immobili di proprietà pubblica, anche postazioni ubicate su immobili e/o impianti e/o infrastrutture di proprietà privata, i cui contratti di fitto, giunti a scadenza naturale, devono essere rinnovati;
- la Società è proprietaria di una serie di siti costituiti da fabbricati e/o locali tecnici, pali e/o tralicci e/o impianti e/o infrastrutture di proprietà o comunque nella disponibilità della stessa (d'ora in poi anche "Postazione/i") ove sono ubicate, alla data di sottoscrizione del presente contratto, le Apparecchiature della Regione.

PREMESSO altresì

- che la Regione ha chiesto alla Società di mantenere installate, presso le Postazioni, le proprie Apparecchiature, compatibilmente con le esigenze di servizio della stessa e con il presente contratto intende definire i necessari rapporti tecnico-economici con la Società;
- che la Società ha manifestato il proprio assenso all'utilizzo delle proprie Postazioni, chiedendo al contempo la definizione dei reciproci rapporti;

RILEVATO che il contratto in parola non soggiace alle norme di cui al Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., giusta previsione di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) dello stesso;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del contratto e durata

Il presente contratto disciplina i rapporti tra la Protezione Civile della Regione Calabria e la Società per l'ospitalità delle Apparecchiature presso le Postazioni, con riferimento alle quali la Regione dichiara di avere ricevuto dalla Società il documento di comunicazione dei rischi delle Postazioni.

La durata del contratto sarà di anni 3, con opzione di rinnovo per altri 3 anni su semplice richiesta scritta da parte della Protezione Civile, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**Commentato [CM2]:
SARA' ONERE DI EI TOWERS PRODURRE I DOCUMENTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

Articolo 2 - Importo annuo del contratto

L'importo annuo del contratto è pari a Euro 64.450,00 oltre IVA che graverà sul capitolo di spesa U0214110310 per come di seguito indicato:

COSTI OSPITALITA' APPARECCHIATURE RETE RADIO E DORSALE A MICROONDE													
Num	APPARECCHIA-TURE E TIPOLOGIA OSPITALITA'	COSTI UNITARI	POSTAZIONI								Costo Totale per tipologia/COSTO COMPLESSIVO ANNUO		
			ROSSETICANO SULLICO	COMBINA COLAVALA (San'Angelo Aro)	SELLIA	TIRGOLO	STALETTI3	SAN NICOLA DELL'ALTO2	MTE MANCUSO3	CIROPANI2		TORREVECCHIA	CASSANO DONO3
			10192	10571	11048	10410	10339	10046	12224	10868		11419	10600
1	Costi base sito	€ 1.700,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	€ 17.000,00	
2	Antenna direttiva UHF o VHF	€ 350,00	1	2	1	5	3	1				€ 4.550,00	
3	Antenna omnidirezionale UHF o VHF	€ 300,00	1	1	1	6	1	2				€ 3.600,00	
4	Parabola diametro mt. 0,50 - 1,00	€ 500,00		1		4	1		2	1		€ 4.500,00	
5	Parabola diametro mt. 1,01 - 1,50	€ 950,00	1	2		3	2	4	2	2	3	€ 19.950,00	
6	Parabola diametro mt. 1,50 - 2,00	€ 950,00				1						€ 950,00	
7	Amadio 20 unità	€ 450,00	1			2		1				€ 1.800,00	
8	Amadio 42 unità	€ 600,00	1	2		3	2	2	2	1	1	€ 9.000,00	
9	Amadio a muro	€ 250,00				2		2				€ 1.000,00	
10	Telecamere	€ 350,00				3	3					€ 2.100,00	
TOTALE PER POSTAZIONE			€ 4.350,00	€ 6.300,00	€ 4.300,00	€ 14.400,00	€ 6.650,00	€ 8.600,00	€ 5.800,00	€ 4.700,00	€ 5.150,00	€ 4.200,00	€ 64.450,00

Il corrispettivo del contratto verrà diminuito dell'importo imputato per ogni singola voce nella misura sopra indicata, nel caso in cui una o più Apparecchiature o Postazioni non costituissero più in futuro esigenza per il funzionamento del sistema di telecomunicazione regionale o aumentato in caso di implementazione dello stesso.

Articolo 3 - Oneri a carico della Società ospitante

Sono a carico della Società tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'esecuzione dell'ospitalità deve essere svolta a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto. In ogni caso la Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula,

resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo pattuito.

Dovrà essere garantita la sicurezza delle Apparecchiature e l'accesso in h24 per gli interventi tecnici sulle Apparecchiature, pena la rescissione in danno del contratto.

Eventuali spostamenti, verifiche statiche delle strutture e reinstallazioni delle Apparecchiature che non inficiano il funzionamento della rete radio, saranno a carico della Società, previo sopralluogo tecnico congiunto al fine della valutazione della funzionalità degli impianti.

I consumi di energia elettrica delle Apparecchiature, eventuali aumenti di potenza o nuovi allacci alla rete primaria saranno a carico della Società.

La manutenzione delle Apparecchiature sarà effettuata da tecnici autorizzati dal Settore Protezione Civile.

Articolo 4 - Subappalto

Non è previsto il subappalto.

Articolo 5 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È consentita la cessione del credito in analogia alle previsioni del comma 13 dell'art. 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 6 - Riservatezza e obblighi generali della Società

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui eventualmente venga in possesso, abbia accesso e, comunque, sia a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dalla Società in esecuzione del contratto.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte di eventuali propri dipendenti, consulenti e collaboratori dell'obbligo anzidetto.

La Società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

È onere della Società:

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
- manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Qualora sia necessario operare degli interventi non indicati nelle disposizioni di cui ai precedenti articoli, dovrà essere data comunicazione.

Articolo 7 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo. La Regione si riserva il potere di controllare l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 8 - Penali

Malfunzionamenti della rete imputabili direttamente o indirettamente alla Società comporteranno, per ogni ora di disservizio, l'applicazione di una penale pari al 0,05 per mille dell'importo totale dell'affidamento, oltre all'imputazione delle spese che la Regione dovrà sostenere per assicurare la continuità del servizio.

La Regione applica le penali previa contestazione dell'addebito in forma scritta al contraente. Ai sensi dell'art. 1454 del c.c., qualora non fossero rispettate le obbligazioni nascenti dal presente contratto, la Regione, dopo due contestazioni effettuate con lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto in danno della ditta, mediante comunicazione

da effettuarsi sempre con lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.

Articolo 9 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo annuo sarà ripartito in due *tranches* di eguale importo, di cui la prima semestrale al termine del semestre successivo alla data di consegna del servizio, l'ultima a saldo, alla conclusione del periodo annuale di servizio.

Le liquidazioni avverranno, dietro presentazione di regolari fatture e previa approvazione del Responsabile del Procedimento.

Articolo 10 - Sospensione dei pagamenti

In caso di contestazione di inadempienze nella esecuzione del contratto e fino al puntuale adempimento dei relativi obblighi, la Regione può, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, sospendere i pagamenti.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi disciplinati dall'art. 8, il contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:

- a) cessazione dell'attività o sottoposizione dell'aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo la possibilità per la Protezione Civile di continuare il rapporto con l'operatore economico subentrante alla Società;
- d) cessione del contratto;
- e) contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- f) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- g) sospensione dell'esecuzione delle prestazioni non autorizzata.

Alla Società sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno del ricevimento della comunicazione della risoluzione, detratte le spese, gli oneri e l'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 12 - Foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'Amministrazione Regionale, non risolvibili in via bonaria o per transazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Catanzaro.

Articolo 13 - Spese di registrazione

Le spese di registrazione in caso d'uso, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti al presente contratto, sono a carico della Società ospitante. Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, pertanto, l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 14 - D. Lgs. 231/01

La Regione dichiara altresì di avere preso atto del Codice Etico nonché del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01, adottati dalla Società e consultabili all'indirizzo www.eitowers.it, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di tempo in tempo vigente potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente contratto, nonché il risarcimento dei danni.

Articolo 15 - Norme di rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, si fa diretto rinvio alle norme dettate in materia dal Codice Civile.

^^^^^^

Il presente atto viene redatto in n. 2 copie.

Del che si è redatta la presente scrittura che letta e confermata viene sottoscritta.

Per la Società EI Towers S.p.A.

Per la Regione Calabria